



LEGGE 20 marzo 1974 n. 22 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 26 marzo 1974).

## **Piano di sviluppo dell'agricoltura sammarinese.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 marzo 1974.*

### **CAPO I - FINALITA'**

#### **Art. 1**

Il presente Piano si inquadra in quello generale della Programmazione, nella legge che detta norme transitorie per la salvaguardia del territorio e si informa, altresì, ai principi dell'ecologia.

Esso mira:

Ad assicurare un piu' equo compenso ai vari fattori della produzione agricola, ad attenuare le deficienze alimentari ed al contenimento dei costi della vita; a dare un concreto apporto all'economia del Paese ed in particolare al turismo ed al commercio; a difendere il suolo, a migliorare il paesaggio ed a salvaguardare la natura.

Le predette finalità tendono ad essere raggiunte attraverso:

una maggiore efficienza delle imprese ed una loro piu' razionale ed economica conduzione;

assegnando all'Azienda Agricola di Stato un ruolo di orientamento, di coordinamento e di sostegno della produzione; la massima diffusione della cooperazione intesa come unione di forze operanti in ogni fase della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

la qualificazione ed elevazione professionale degli operatori; il superamento degli squilibri fra il reddito degli operatori agricoli e quello di altri settori della economia; l'aumento ed il miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche;

la piu' elevata valorizzazione dei prodotti ottenuti; una fattiva collaborazione ed integrazione con gli altri settori economico-produttivi;

la bonifica ed il rimboschimento delle zone calanchive ed il recupero da parte dell'Azienda Agricola di Stato dei terreni incolti ed abbandonati.

Il provvedimento utilizza ogni possibilità per dare un ulteriore impulso alla Agricoltura della Repubblica, onde farle superare l'attuale grave crisi ed assicurarle il ruolo di componente attiva della economia del Paese.

## **CAPO II - IMPRESA AGRARIA**

### **Sezione 1° - Formazione e potenziamento**

Per gli acquisti di fondi rustici fatti da coloni, operai, braccianti e tecnici agricoli, singoli od associati, che intendono trasformarsi in coltivatori diretti, nonchè gli acquisti dei coltivatori diretti che ampliano la loro proprietà, è prevista la concessione di mutui, senza interessi, della durata di anni 20.

Tali mutui vengono concessi per i 9/10 del valore del fondo o dell'apprezzamento stimato dall'Ufficio Agrario e sono garantiti da privilegio sugli immobili.

Per gli acquisti fatti da cooperative il mutuo è concesso per l'intera somma stimata.

E' data facoltà al mutuatario di estinguere il debito trascorsi 10 anni dalla stipulazione del mutuo.

In caso di vendita prima che siano trascorsi dieci anni dalla stipulazione del contratto di acquisto, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto, ed al rimborso di ogni e qualsiasi beneficio previsti dalla presente legge. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore preventivamente riconosciuti dalla Commissione Agraria e Forestale, nei quali il beneficiario ha solo l'obbligo della immediata estinzione del mutuo.

Nel caso di vendita di terreni, dopo il decennio, ma prima dell'estinzione dei mutui, il beneficiario ha l'obbligo dell'immediata estinzione.

## **5**

### **Art. 3**

Per gli acquisti non considerati nell'articolo precedente e fatti allo scopo di costituire od ampliare aziende agricole è prevista la concessione di mutui per il 50% del valore ammesso, con interessi del 2%, della durata di anni 20 alle stesse condizioni previste dall'articolo precedente.

## **5**

### **Art. 4**

Gli atti di compravendita, di permuta, di affitto e di cessione di quote di comproprietà relativi ai beni immobili agrari e forestali, aventi per scopo la costituzione di aziende agrarie efficienti ed il consolidamento di quelle attuali, sono soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria non superiore a lire mille.

La Commissione Agraria e Forestale, è competente a riconoscere, tramite l'Ufficio Agrario e Forestale, il godimento delle agevolazioni previste al comma precedente rilasciandone apposito certificato.

In caso dei vendita dei terreni prima del decennio dalla stipulazione del contratto deve essere corrisposta immediatamente, ai competenti, uffici, la differenza fra le imposte normali e quelle pagate salvo i casi di forza maggiore riconosciuti dalla Commissione Agraria e Forestale.

5

#### **Art. 5**

Le aziende agrarie normalmente coltivate sono esenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di anni cinque, dalla imposta normale e di sicurezza sociale sui redditi agrari e dominicali.

Tali esenzioni possono essere prorogate con provvedimento del Consiglio Grande e Generale su proposta della Commissione Agraria e Forestale.

Lo Stato verserà all'Istituto per la Sicurezza Sociale gli importi dell'imposta di Sicurezza Sociale non corrisposti in virtu' del presente articolo.

Per le aziende agricole condotte direttamente od in economia, costruite successivamente alla entrata in vigore della presente legge, i cinque anni dell'esenzione decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di stipulazione dei relativi contratti.

Per le cooperative fra coltivatori diretti, trascorso il periodo dell'esenzione le imposte saranno applicate esclusivamente sui redditi dominicali ed agrario catastalmente accertati.

5

#### **Art. 6**

Sono esenti dalle imposte di successione ed ipotecaria gli immobili rurali dei coltivatori diretti sempre che l'erede o gli eredi continuino nella conduzione diretta del podere per almeno altri cinque anni.

5

#### **Art. 7**

A chi vende terreni per l'ampliamento di aziende contermini viene concesso un premio di apporto strutturale ragguagliato ad una somma compresa, a giudizio della Commissione Agraria e Forestale, fra il 10 ed il 20% del prezzo stimato dall'Ufficio Agrario e Forestale.

5

#### **Art. 8**

Nei limiti della spesa ammessa e con le direttive della Commissione Agraria e Forestale, dopo l'approvazione del Congresso di Stato, l'Ufficio Agrario e Forestale è autorizzato a proporre allo Stato l'acquisto o l'affitto a lungo termine di terreni da cedere in uso ad aziende contermini onde accrescerne l'efficienza.

Allo stesso modo l'Ufficio Agrario e Forestale può accordare, in caso di permuta, un premio di accorpamento non superiore al 25% del valore dei terreni stimati dallo stesso Ufficio Agrario e Forestale.

5

#### **Art. 9**

Gli atti stipulati ai sensi della presente legge sono esentati, dietro presentazione di un attestato dell'Ufficio Agrario e Forestale, da ogni imposta di Registro, di iscrizione e cancellazione, restrizione ed allargamento di ipoteche e privilegi.

Le cambiali emesse dagli operatori agricoli, a garanzia dei mutui previsti dalla presente legge, saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per 1000.

#### **Sezione 2°**

Miglioramenti fondiari a carattere generale

5

#### **Art. 10**

Per la costruzione e per i riattamenti e gli ampliamenti di abitazioni rurali ed i relativi annessi viene concesso un mutuo sull'intera somma ammessa, della durata di anni 20, senza interessi.

5

#### **Art. 11**

Per la costruzione di strade poderali, fognature, affossature principali e scoli, liquami viene concesso un prestito senza interessi per anni 6 sull'intera somma ammessa.

5

#### **Art. 12**

Per i laghetti collinari a scopo irriguo che non siano in contrasto con le norme del "Piano di salvaguardia del territorio" e per le relative attrezzature viene concesso, sulla somma ammessa, un contributo del 25%, e, sulla rimanente parte, un mutuo senza interessi, della durata di anni 10.

Per i laghetti al servizio di più aziende la parte contributiva è elevata al 50%.

5

#### **Art. 13**

L'Ufficio Agrario e Forestale e l'Ufficio Tecnico, su direttive della Commissione Agraria e Forestale e della Commissione dei Lavori Pubblici, predisporranno, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano organico generale di bonifica delle zone calanchive.

La realizzazione di tale piano avverrà a mezzo di consorzi fra interessati che beneficeranno di un contributo pari al 90% della spesa ammessa, oppure ad opera dello Stato, in terreni di proprietà di Enti Pubblici, o da questi presi in affitto.

Tale piano dovrà inoltre prevedere, in assenza di iniziativa privata, l'intervento dello Stato mediante acquisizione anche coattiva dei terreni, i quali potranno, a bonifica ultimata, essere ceduti, con affitti a lungo termine agli ex proprietari.

5

#### **Art. 14**

Il piano di cui all'articolo precedente porrà a carico dei conduttori dei terreni bonificati l'obbligo di attuare una razionale manutenzione secondo le direttive dell'Ufficio Agrario e Forestale e dell'Ufficio Tecnico, che, altrimenti, vi provvederanno direttamente.

In tale caso gli interessati saranno tenuti a versare alla Pubblica Amministrazione una somma stabilita di anno in anno dalla Commissione Agraria e Forestale, la quale determinerà l'incentivo da erogare agli interessati che provvederanno a tali lavori.

#### **Sezione 3°**

Scorte e conduzione

5

#### **Art. 15**

Per l'acquisto di macchine, motori ed attrezzi agricoli, idonei ad un economico impiego nell'azienda, viene concesso un prestito pari all'80% della spesa ammessa, senza interessi, della durata di 6 anni.

Per l'acquisto di macchine, motori ed attrezzi agricoli, di impiego pluriaziendale fatto da cooperative od associazioni di operatori agricoli il prestito è elevato al 90%. I mutui concessi sono garantiti da privilegio da iscriversi al Pubblico Ufficio Automezzi a favore dell'Ente che ha proceduto al finanziamento.

In alternativa ai prestiti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, può essere richiesto un contributo pari al 25% della spese ammessa.

Se l'acquisto delle macchine, motori ed attrezzi di stretta qualificazione agricola, di cui al 2° comma del presente articolo, viene effettuato per lavori conto terzi può essere concesso, a giudizio della Commissione Agraria e Forestale, un prestito anche a non operatori agricoli, per il 50% della spesa, della durata di anni 6, al tasso del 3%.

Le macchine, gli attrezzi, i motori agricoli non possono essere sostituiti con acquisti incentivati prima dello scadere del prestito senza l'autorizzazione della Commissione Agraria e Forestale.

5

#### **Art. 16**

Per l'acquisto di bestiame da allevamento è accordato un prestito del 60% della spesa ammessa, senza interessi, della durata di anni 6.

Per gli acquisti fatti da cooperative ed associazioni, il prestito è elevato all'80%.

Hanno priorità gli acquisti di bovini, ovini e suini.

Per le sostituzioni con acquisti incentivati si applica quanto stabilito dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

5

#### **Art. 17**

Sono concessi crediti di conduzione senza interessi per la durata massima di un anno nella misura non superiore a lire 50.000 ad ettaro per colture normali e L. 80.000 sempre per ettaro per coltivazioni intensive specializzate, nonché crediti di anni 3, al tasso del 2%, per il pagamento delle stime coloniche di poderi per i quali decade definitivamente il rapporto di mezzadria.

5

#### **Art. 18**

L'Ufficio Agrario e Forestale può promuovere, mediante la creazione di apposita cooperativa, l'acquisto collettivo di mezzi tecnici quali concimi, sementi, mangimi, antiparassitari, combustibili, lubrificanti e simili, concorrendo anche alle spese generali del servizio.

5

#### **Art. 19**

Agli imprenditori agricoli che si impegnino a tenere una contabilità aziendale, secondo le norme stabilite dalla Commissione Agraria e Forestale, viene concesso annualmente e per un triennio un contributo annuo che, a seconda della entità economica dell'azienda varierà dalle 50.000 alle 150.000 lire.

### **CAPO 3° - COLTIVAZIONI**

#### **Art. 20**

L'Ufficio Agrario e Forestale delimiterà le zone della Repubblica a vocazione viticola ed istituirà per esse un Catasto dei vigneti.

Per gli impianti di vigneti realizzati in tali zone e il cui prodotto sia vincolato per almeno sei anni alla istituenda Cantina sociale, viene corrisposto un contributo del 60% sull'intera somma ammessa.

Tale contributo sarà accordato anche, ed alle stesse condizioni, a vigneti estesi almeno a ettari 0,50 non facenti parte di aziende agrarie.

#### **Art. 21**

Per altre coltivazioni specializzate viene accordato un contributo del 30% sull'intera spesa ammessa, elevato al 50% per lavandeti, noccioleti e colture comunque atte a concorrere alla formazione in Repubblica di prodotti tipici finiti.

Anche per queste ultime coltivazioni il contributo potrà essere concesso, ed alle stesse condizioni, per l'impianto di almeno Ha. 0,50 non facenti parte di aziende agricole.

#### **Art. 22**

I coltivatori che intendono effettuare coltivazioni porta seme debbono chiedere autorizzazione all'Ufficio Agrario e Forestale il quale predisporrà ogni anno, tempestivamente, un piano di ripartizione di tali colture.

#### **Art. 23**

Per l'impianto ed il miglioramento delle coltivazioni foraggere in rotazione ed intercalari viene concesso sulla base di orientamenti dettati dall'Ufficio Agrario, rispettivamente un contributo sui lavori e sui mezzi tecnici nella misura del 25% e del 50% della spesa ammessa.

Per l'impianto ed il miglioramento dei prati pascolo e dei pascoli, compresi spietramento, decespugliamento, recinzione ed abbeveratoi, viene concesso un contributo del 60% della spesa ammessa.

#### **Art. 24**

Per le coltivazioni incentivate per l'impianto, possono essere accordati anche benefici per le spese di gestione soprattutto con la concessione della manodopera a condizione di favore secondo norme della Commissione Agraria e Forestale.

Il Dicastero dell'Agricoltura, d'intesa con quello del Lavoro, provvederà ad emanare disposizioni che assicurino il reperimento ed il miglior utilizzo delle unità lavorative necessarie all'attuazione del presente piano.

#### **Art. 25**

Il Dicastero dell'Agricoltura, d'intesa con quello del Turismo, predisporrà un piano di abbellimento del territorio, con incentivazioni riguardanti il miglioramento dei parchi e giardini, anche privati attraverso la concessione, a condizione di favore, di piante, vasi e manodopera. Detto piano dovrà contemplare anche manifestazioni e soprattutto gare atte a meglio favorire quanto sopra.

#### **Art. 26**

Per la costruzione di serre in materiale plastico viene concesso un prestito della durata di anni 3 senza interessi sull'intera somma ammessa.

Per le serre in vetro di dimensione idonea ad una economica gestione viene accordato un contributo del 25%, elevabile al 35% della somma ammessa per i coltivatori diretti singoli ed al 50% se associati, nonché un mutuo decennale pari al 50% della rimanente somma senza interessi.

### **CAPO IV - ALLEVAMENTI**

### **Art. 27**

E' istituito un premio incremento stalle di L. 100.000 per ogni bovina allevata in piu', riservato agli allevamenti non inferiori a 4 fattrici che, nell'arco di un quadriennio, aumentino di almeno il 50% il numero delle manze e vacche.

Tale premio è elevato a L. 200.000 per le bovine da carne.

L'Ufficio Agrario e Forestale controllerà periodicamente la consistenza degli allevamenti, verserà il 40% del premio entro tre mesi dall'avvenuto accertamento dei capi supplementari, il 30% entro il quindicesimo mese successivo, ed il resto non oltre il quarantesimo mese dell'iniziale citato accertamento.

### **Art. 28**

Viene concesso il rimborso del 50% delle tariffe relative alla fecondazione artificiale delle bovine.

Il rimborso sarà totale per le fecondazioni strumentali fatte per realizzare l'incrocio industriale fra tori da carne e bovine di razza da latte.

D'intesa con il Dicastero della Sanità, viene istituita la figura del tecnico fecondatore. Avrà tale qualifica chi munito almeno di diploma di scuola media, abbia frequentato positivamente un apposito corso di specializzazione.

### **Art. 29**

Per le vitelle di razza da carne è istituito un premio di allevamento di L. 100.000 da corrispondere per il 50% entro i due mesi successivi all'accoglimento della domanda, che dovrà essere fatta entro 10 giorni dalla nascita, ed il rimanente a gravidanza accertata.

Per il primo triennio di applicazione della presente legge il predetto premio di allevamento viene concesso per il 50% del suo importo anche per i capi che hanno goduto del premio incremento stalle di cui all'art. 27.

### **Art. 30**

Per i vitelli che vengono macellati oltre i ql. 4,50 se di razza da latte o prodotti d'incrocio, ed oltre i ql. 5,50, se di razza da carne, viene corrisposto un premio di incremento carneo rispettivamente di L. 50.000 e 80.000.

La comprova del peso raggiunto è costituita da una dichiarazione del locale pubblico mattatoio, o di altro centro di macellazione, attrezzato per lo stoccaggio ed indicato dallo Stato.

Sul bestiame per il quale sono stati erogati contributi od incentivi, lo Stato si riserva il diritto di prelazione per il soddisfacimento del mercato interno, al prezzo di mercato, stabilito da una commissione paritetica formata da rappresentanti dello Stato e degli allevatori.

### **Art. 31**

Per la costruzione di edifici destinati alla zootecnica e la realizzazione delle relative attrezzature, viene concesso un contributo del 30%, della spesa ammessa ed un mutuo ventennale senza interessi per la rimanente parte.

Il contributo viene elevato al 60% della spese ammessa, allorchè si tratti di edifici gestiti da aziende cooperative.

#### **Art. 32**

Il Dicastero dell'Agricoltura, di concerto e con il concorso di quello del Turismo, favorisce l'allevamento, la diffusione e l'utilizzo del cavallo, anche ai fini sportivi.

### **CAPO V - TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI**

#### **Art. 33**

Viene istituito il marchio di origine e di qualità dei prodotti finiti tipici e di pregio, agricoli e zootecnici, della Repubblica di San Marino.

La Commissione Agraria e Forestale proporrà di volta in volta al Consiglio Grande e Generale i provvedimenti relativi alla istituzione del marchio di cui al precedente comma e ne controllerà la applicazione attraverso gli uffici competenti.

Lo Stato di concerto con le organizzazioni dei Produttori e dei Commercianti può promuovere la creazione di un Ente economico per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti.

#### **Art. 34**

Sono concessi contributi fino al 50% della spesa ammessa e per la rimanente parte un mutuo ventennale senza interessi, per l'acquisto, la costruzione o gli ampliamenti di edifici destinati alla trasformazione e commercializzazione cooperativa dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'acquisto e per il potenziamento delle relative attrezzature.

Avranno priorità, nell'ordine, cantina sociale, centrale del latte e caseificio, lavorazione delle essenze e quella della carne.

Per le eventuali spese inerenti ad affitti di immobili è ammesso un concorso sino al 50% della spesa.

#### **Art. 35**

La Commissione Agraria e Forestale è autorizzata a concedere premi di produzione sia a prodotti agricoli che zootecnici e, anche, in aggiunta a questi, premi di conferimento per prodotti consegnati agli enti cooperativi della Repubblica.

Quando occorra assicurare il rifornimento di carne al Paese, può essere concesso, per il bestiame mattato al pubblico macello, un apposito premio.

#### **Art. 36**

Per il primo triennio possono essere concessi agli enti cooperativi contributi non superiori al 25% sulle spese normali di gestione.

Inoltre, nei primi due anni di vita della costituenda cantina sociale possono essere accordati premi di smantellamento di cantine private, dietro impegno degli interessati di non vinificare almeno per sei anni.

#### **Art. 37**

L'Ufficio Agrario e Forestale d'intesa e con il concorso di altri organi dello Stato e di enti interessati, predisporrà annualmente un piano volto a far meglio conoscere e diffondere, all'interno ed anche all'estero, i prodotti agricoli e zootecnici sammarinesi.

Tale piano dovrà comprendere anche manifestazioni di carattere agroturistico.

### **CAPO VI - ASSISTENZA TECNICO - ECONOMICA**

#### **Art. 38**

L'Ufficio Agrario e Forestale è autorizzato ad effettuare corsi teorico - pratici di specializzazione ed aggiornamento per lavoratori agricoli od aspiranti tali, con priorità per la viticoltura, la zootecnica ed il giardinaggio e la floricoltura.

Ai partecipanti verrà corrisposta, per la durata del corso la tariffa di operaio comune di cantiere Statale e rilasciato, dopo prova finale positiva, un attestato valido per la iscrizione in un apposito elenco di specializzati dell'Agricoltura, per i cui appartenenti sarà fissato adeguato trattamento economico normativo.

Gli iscritti nel predetto elenco sono tenuti a soddisfare, con priorità, le richieste di lavoro fatte dall'Ufficio Agrario e Forestale anche per conto di privati.

La Commissione Agraria e Forestale può finanziare la frequenza degli iscritti ai predetti elenchi, e di coloro che sono muniti di licenza di scuola media, a corsi di qualificazione presso Enti ed Istituti esteri.

L'Ufficio Agrario e Forestale curerà, altresì, lo svolgimento di brevi corsi informazione e divulgazione nonché riunioni, e conferenze su nuove tecniche, su orientamenti produttivi e sulla cooperazione.

#### **Art. 39**

La gestione statale dei beni appartengo ad enti pubblici e privati dovrà avere funzione pilota per l'agricoltura sammarinese

### **CAPO VII - RIMBOSCHIMENTO**

#### **Art. 40**

In base a direttive della Commissione Agraria e Forestale, concordate con gli Uffici competenti dei Lavori Pubblici e della Programmazione, l'Ufficio Agrario e Forestale predisporrà, entro un anno

dall'entrata in vigore della presente legge, un piano generale di rimboschimento volto alla salvaguardia della natura ed alla produzione di legname.

Tale piano dovrà assicurare l'impianto nella Repubblica di almeno 5 ettari di bosco all'anno, provvedendo al Commissione Agraria e Forestale ad investire a bosco almeno la differenza fra l'indicata superficie e quella investita dai privati.

#### **Art. 41**

Viene concesso un contributo del 60% sulla spesa ammessa ad agricoltori singoli, e dell'80% se associati, per l'impianto ed il miglioramento di boschi compresi nelle zone del piano forestale.

A tale incentivazione sono ammessi anche investimenti forestali relativi a terreni non inferiori ad Ha. 0,50 non facenti parte di azienda agraria e Forestale.

Agli agricoltori singoli od associati viene concesso inoltre, per la parte rimanente, un mutuo ventennale senza interessi.

Tutti i rimboschimenti sono soggetti al vincolo della Legge forestale n. 1 del 25 gennaio 1925 e del Decreto aggiuntivo a tale legge approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 1949.

#### **Art. 42**

L'Ufficio Agrario e Forestale potenzierà la produzione e l'allevamento delle piantine forestali ed anche ornamentali, ampliando la superficie a vivaio, costruendo un apposito laghetto e provvedendo a quant'altro necessario.

### **CAPO VIII - FINANZIAMENTO**

#### **Art. 43**

Nel bilancio dello Stato viene annualmente iscritta la somma complessiva da erogare per gli interventi statali previsti dalla presente legge. A tale fine l'Ufficio Agrario e Forestale, su direttive della Deputazione all'Agricoltura, e sentito il parere della Commissione Agraria e Forestale, elabora ogni anno un dettaglio preventivo.

### **CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 44**

Ai fini della presente legge è considerato Coltivatore Diretto il manuale coltivatore della terra che si dedichi prevalentemente alla conduzione della propria azienda e che disponga, unitamente alla propria famiglia, almeno di 1/3 delle unità lavorative occorrenti alla razionale coltivazione del proprio podere o del podere affittato mediante regolare atto registrato.

L'Ufficio Agrario e Forestale, in base alle direttive della Commissione Agraria e Forestale, predispone gli elementi per tale valutazione.

#### **Art. 45**

I mutui ed i prestiti istituiti in base alla presente legge sono garantiti all'Ente Finanziatore dallo Stato, a favore del quale verrà iscritto privilegio immobiliare ex legge 16 marzo 1854 art. 26 comma 3°.

Le modalità saranno meglio descritte nel regolamento per l'esecuzione della presente legge la cui emanazione è disciplinata dall'art. 49 della legge stessa.

#### **Art. 46**

I beneficiari che non rispettino le norme di concessione relative alle incentivazioni previste dalla presente legge debbono restituire i benefici goduti anche se non espressamente e singolarmente specificato salvo le deroghe previste, sempre permanendo alla Commissione Agraria e Forestale analoghe facoltà.

In particolare è vietato modificare la destinazione degli immobili incentivati prima di un decennio.

Se il cambiamento avverrà nel secondo decennio i beneficiari sono tenuti al rimborso dei benefici goduti, salvo causa di forza maggiore riconosciuta dalla Commissione Agraria e Forestale.

#### **Art. 47**

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Deputato all'Agricoltura, d'intesa con il Deputato al Lavoro, presenterà una proposta di legge organica sulla cooperazione in agricoltura.

#### **Art. 48**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Deputato all'Agricoltura presenterà una proposta di potenziamento e ristrutturazione dell'Ufficio Agrario e Forestale.

#### **Art. 49**

La Reggenza, sentito il parere del Congresso di Stato e su proposta della Commissione Agraria e Forestale, emanerà i regolamenti per l'esecuzione della presente legge entro 60 giorni dalla entrata in vigore della stessa.

#### **Art. 50**

E' abrogata la legge 27 febbraio 1963 n. 10 ed ogni altra disposizione legislativa riguardante le materie contemplate nella presente legge.

#### **Art. 51**

La presente legge entra in vigore il 1° aprile 1974.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 20 marzo 1974 - 1673 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Antonio Volpinari - Giovan Luigi Franciosi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini